

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 24 febbraio 2012

In Aosta, il giorno ventiquattro (24) del mese di febbraio dell'anno duemiladodici con inizio alle ore otto e tre minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che le funzioni di Assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **388** OGGETTO :

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI ULTERIORI TRASFERIMENTI FINANZIARI, ASSEGNATI DALLO STATO ALLA REGIONE A FAVORE DEI COMUNI, A COMPENSAZIONE DEI MINORI INTROITI DERIVANTI DALL'ESCLUSIONE DALL'ICI DELL'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE ANNI 2008 E 2011. FINANZIAMENTO DI SPESA.

Il Presidente della Regione, Augusto Rollandin, ricorda che l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2008, sia esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Evidenzia che il comma 4 di tale articolo prevede che la diminuzione del gettito ICI sia rimborsata ai singoli Comuni, con oneri a carico del bilancio dello Stato, e che i rimborsi per gli enti ricompresi nelle Regioni a statuto speciale, ad eccezione delle Regioni Sardegna e Sicilia, e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, siano disposti a favore di tali enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai Comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Sottolinea che il comma 32 dell'art. 77 bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che, ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 93/2008, i Comuni trasmettano al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito ICI per l'anno 2008 entro il 30 aprile 2009, secondo modalità stabilite con decreto del medesimo Ministero, rinviando pertanto a tale certificazione la determinazione definitiva delle spettanze.

Precisa che con Decreto del Ministero dell'interno 1° aprile 2009 è stato approvato tale modello e sono state disciplinate le modalità di compilazione da parte dei Comuni interessati.

Sottolinea che la Direzione finanza e contabilità degli enti locali ha reso noto di aver provveduto, nel corso del mese di maggio 2009, a inviare al Ministero dell'interno, per via telematica, i dati delle certificazioni definitive trasmesse dai Comuni valdostani, come richiesto dal succitato decreto e che l'importo complessivo certificato è pari ad euro 6.668.549,30.

Precisa che lo Stato, per far fronte agli oneri derivanti dal trasferimento compensativo spettante ai Comuni per l'esclusione dall'imposta comunale sugli immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ha stanziato, per i Comuni della Regione autonoma Valle d'Aosta, euro 6.668.487,45 per l'anno 2008 ed euro 6.667.588,46 annui per gli anni 2009 e 2010; tali importi corrispondono al 99,99% circa del minore introito certificato dai Comuni.

Rammenta che con deliberazioni n. 2606 in data 5 settembre 2008, n. 278 in data 6 febbraio 2009, n. 2011 in data 17 luglio 2009, n. 2502 in data 17 settembre 2010 e n. 1197 in data 20 maggio 2011 la Giunta regionale, previo parere favorevole del Consiglio permanente degli enti locali, ha stabilito l'assegnazione dei trasferimenti compensativi ai Comuni per gli anni 2008, 2009 e 2010 secondo gli importi stabiliti dallo Stato, in relazione alla particolare tipologia di tali erogazioni.

Rileva che resta da erogare parte del trasferimento compensativo spettante ai Comuni della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno 2008.

Precisa che, nel mese di novembre 2011, il Ministero dell'interno ha effettuato la liquidazione alla Regione autonoma Valle d'Aosta degli ulteriori trasferimenti compensativi ICI abitazione principale per l'anno 2008, per un importo di euro 1.497,51.

Sottolinea, inoltre, che ai Comuni della Regione autonoma Valle d'Aosta spetta anche il trasferimento compensativo per l'anno 2011.

Evidenzia che l'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha previsto al suo interno una serie di disposizioni la cui applicazione ha comportato un allargamento della base imponibile e di conseguenza un potenziale maggior gettito in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) a favore dei Comuni ed in particolare:

- i commi da 33 a 35 hanno stabilito la procedura attraverso la quale l'Agenzia del territorio, in collaborazione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali;
- il comma 36 ha determinato la procedura per l'individuazione dei fabbricati iscritti in catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che non risultano dichiarati al catasto;
- il comma 38 ha previsto la denuncia in catasto dei fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità a seguito delle modifiche, introdotte dal comma 37 dello stesso art. 2, relative ai requisiti di cui all'art. 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- i commi da 40 a 44 hanno stabilito la procedura per l'iscrizione in catasto delle unità immobiliari, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, censite nelle categorie catastali E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9, che, però, presentano autonomia funzionale e reddituale;
- il comma 45 ha disposto la rivalutazione nella misura del 40 per cento, a decorrere dal 3 ottobre 2006, del moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B.

Precisa, inoltre, che la medesima norma, ai commi 39 e 46, ha stabilito la riduzione dei trasferimenti erariali, in favore dei singoli Comuni, in misura pari al maggior gettito dell'ICI "ex-rurale" derivante dalle citate disposizioni, sulla base di una certificazione da parte del Comune interessato, definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

Rileva che i Comuni della Regione autonoma Valle d'Aosta, così come quelli della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, non avevano certificato, nell'anno 2008, i presunti maggiori introiti relativi all'anno 2007, in quanto non beneficiari dei trasferimenti erariali, fatta eccezione per alcune limitate e specifiche erogazioni.

Evidenzia che, successivamente, la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) ha previsto, all'art. 2, comma 24, la trasmissione da parte dei Comuni di una ulteriore specifica certificazione del maggior gettito dell'ICI "ex-rurale" accertato a tutto l'anno 2009, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.

Sottolinea, inoltre, che l'art. 4, comma 4-quater, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che ha modificato l'art. 2 della soprarichiamata legge 191/2009, ha esteso anche ai Comuni della Regione autonoma Valle d'Aosta, così come a quelli della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'obbligo di redigere un'apposita certificazione del maggior gettito ICI "ex-rurale" derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38 nonché da 40 a 45 dell'art. 2 del d.l. 262/2006, accertato a tutto l'anno 2009, con evidenziazione di quello relativo al solo anno 2007, e ha demandato alla Regione la definizione delle modalità di trasmissione della certificazione.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 1179 in data 30 aprile 2010 con la quale sono state stabilite le modalità per la certificazione sopra citata ed in particolare è stato fissato al 31 maggio 2010 il termine per la trasmissione della stessa.

Sottolinea che la Direzione finanza e contabilità degli enti locali ha reso noto di aver provveduto, nel corso del mese di giugno 2010, a inviare al Ministero dell'interno i dati trasmessi dai Comuni, per un importo complessivo certificato pari ad euro 77.695,55 per l'anno 2007, utilizzabile anche per la determinazione del maggiore introito dell'anno 2008, e pari ad euro 213.857,78 per gli anni 2009 e successivi.

Sottolinea che il citato art. 2, comma 24, della legge 191/2009, come modificato dall'articolo 4, comma 4-quater, del d.l. 2/2010, ha previsto, altresì, che tali maggiori entrate siano recuperate da parte del Ministero dell'interno sulle somme trasferite alla Regione a titolo di rimborso del minor gettito dell'ICI riferita alle abitazioni principali.

Richiama la nota prot. n. 0025717 in data 4 luglio 2011 del Ministero dell'interno dalla quale risulta che il Ministero:

- ha determinato l'importo dei trasferimenti spettanti ai Comuni a titolo di rimborso del minor gettito ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per l'anno 2011, per un importo complessivo di euro 6.667.588,46;
- ha provveduto, sulla base dei dati trasmessi dalla nostra Regione, ad effettuare su tale contributo la riduzione per i maggiori introiti relativi all'ICI "ex-rurale" certificati ai sensi dell'art. 2, comma 24, della legge 191/2009 e riferiti agli anni 2007/2010 (il cui importo complessivo ammonta a euro 583.106,66);
- non ha potuto, per i Comuni di Gressoney-La-Trinité, Ollomont, Saint-Oyen, Valgrisenche e Valsavarenche, provvedere all'intero recupero dei maggiori introiti degli anni 2007/2010 per insufficienza delle somme attribuite per il trasferimento compensativo ICI abitazione principale dell'anno 2011.

Sottolinea che lo Stato, per far fronte agli oneri derivanti dal trasferimento compensativo spettante ai Comuni della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'esclusione

dall'imposta comunale sugli immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ha stanziato per l'anno 2011 euro 6.667.588,46 che corrisponde al 99,99% circa del minore introito certificato dai Comuni.

Evidenzia che, nel mese di giugno 2011, il Ministero dell'interno ha effettuato la liquidazione alla Regione autonoma Valle d'Aosta di un acconto del trasferimento compensativo ICI abitazione principale per l'anno 2011 spettante ai Comuni, pari ad euro 3.051.861,03, al netto delle suddette riduzioni, secondo gli importi delle spettanze pubblicate sul sito internet del medesimo Ministero.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 2204 in data 23 settembre 2011 ad oggetto: "Definizione dei criteri di ripartizione dell'acconto dei trasferimenti finanziari, assegnati dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni, a compensazione dei minori introiti derivanti dall'esclusione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale anno 2011. Impegno di spesa, accertamento e introito di somma", con la quale è stato definito il criterio di ripartizione dell'acconto dei trasferimenti dell'anno 2011, al netto della riduzione per i maggiori introiti relativi all'ICI "ex-rurale".

Precisa che nel mese di ottobre 2011 la Direzione finanza e contabilità degli enti locali ha provveduto a liquidare le succitate somme.

Evidenzia, altresì, che, nel mese di novembre 2011, il Ministero dell'interno ha effettuato la liquidazione alla Regione autonoma Valle d'Aosta di ulteriori trasferimenti compensativi ICI abitazione principale per l'anno 2011 per un importo di euro 3.051.860,70, al netto delle suddette riduzioni, secondo gli importi delle spettanze pubblicate sul sito internet del medesimo Ministero.

Precisa che la Direzione finanza e contabilità degli enti locali con Provvedimento dirigenziale n. 6325 in data 30 dicembre 2011 ad oggetto: "Introito di somma e impegno di spesa relativi agli ulteriori trasferimenti assegnati dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni a compensazione dei minori introiti derivanti dall'esclusione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per gli anni 2008 e 2011" ha provveduto ad impegnare le somme versate dal Ministero dell'interno al fine del loro mantenimento a residuo passivo, in attesa di definire i criteri di riparto con successiva deliberazione.

Richiama l'art. 3 del Decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 che prevede:

- al comma 1, che ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla Regione;
- al comma 2, che la Regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate degli enti medesimi.

Richiama altresì la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 4 che prevede che la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello

statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), provvede al finanziamento degli enti locali con le risorse proprie, oltre che con quelle assegnate agli stessi fini dallo Stato e, eventualmente, dall'Unione europea.

Sottolinea l'opportunità, in relazione alla particolare tipologia di tali erogazioni, di confermare i trasferimenti in oggetto ai Comuni per un totale di euro 3.053.358,21, secondo gli importi stabiliti dallo Stato, determinati sulla base delle certificazioni dei Comuni e che risultano dalla Tabella A allegata al presente provvedimento.

Precisa che l'entrata di cui trattasi è compresa nell'obiettivo n. 034051 "Gestione di trasferimenti da destinare agli enti locali" e che la spesa è correlata all'obiettivo n. 034008 "Partite di giro - 2.1.2.40".

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione;

visto il parere favorevole espresso dal Consiglio permanente degli enti locali, nella riunione del 14 febbraio 2012, sulla bozza della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera d), della l.r. 54/1998;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3075 in data 23 dicembre 2011 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile, in assenza del Direttore della Direzione finanza e contabilità degli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di stabilire che gli ulteriori trasferimenti, per un importo complessivo di euro 3.053.358,21, assegnati dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni, per gli anni 2008 e 2011, a compensazione dei minori introiti relativi al gettito dell'imposta comunale sugli immobili (art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126), calcolati, per il solo anno 2011, al netto delle riduzioni per i maggiori introiti relativi all'ICI "ex-rurale" degli anni 2007/2010 (art. 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191), siano liquidati ai Comuni e siano ripartiti tra essi secondo gli importi che risultano dalla tabella A allegata al presente provvedimento;

2. di finanziare la spesa di euro 3.053.358,21 (Euro tremilionicinquantatremila-trecentocinquatotto/21) per l'anno 2012 sul residuo passivo 72270 “Gestione fondi assegnati dallo Stato da trasferire agli enti locali”, dettaglio 15292 “Trasferimenti ai Comuni di fondi assegnati dallo Stato compensativi dei minori introiti derivanti dall'esclusione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale”, del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2012/2014, che presenta la necessaria disponibilità (fondo di euro 3.053.358,21 impegnato con PD n. 6325 del 30 dicembre 2011, impegno n. 2011/10405).

EO

